



Comune di Cavedine

Provincia di Trento

Prot: n. 1678

Reg. Ordin. n. 18

OGGETTO: Ordinanza per la combustione di scarti vegetali.

IL SINDACO

Considerato che prima della ripresa vegetativa e durante tutto l'anno è fatto uso di bruciare nelle campagne, negli orti e nei giardini i residui vegetali (potature frutteti, foglie secche, fusti di patata, gusci di fagioli sgranati, erbe infestanti ammucchiate, ecc.), e che detta pratica deve essere debitamente disciplinata per evitare possibili danni alla salute e inquinamento all'ambiente;

Visto il Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza;

Vista la Legge Provinciale 31 ottobre 1977, n. 30;

Visto il Decreto Legislativo 22/97 (Decreto Ronchi);

Vista la Legge Provinciale n. 5 del 14 aprile 1998;

Vista la Nota del Dipartimento Agricoltura N. 1848/D315/2003;

Vista la Circolare da parte della P.A.T. Prot. n. 5852 di data 22 aprile 2004;

ORDINA

1. i materiali vegetali di scarto che si originano in agricoltura devono essere utilizzati per:
 - la produzione di compost;
 - riutilizzati secondo le normali pratiche agronomiche (pacciamatura);
 - impiegati come combustibile in idonei impianti termici;
 - smaltiti da ditte autorizzate.
2. la combustione di scarti vegetali di origine agricola è ammissibile in presenza, alternativamente, di due condizioni, ossia che la combustione risulti limitata a modiche quantità (**volume massimo mc. 1 - uno**) oppure che, per la particolare posizione dei terreni (pendenza e non accessibilità con mezzi meccanici) non sia agevole praticare soluzioni alternative di gestione degli scarti vegetali;
3. è ammessa la combustione di scarti vegetali provenienti da orti e giardini nella quantità sopra elencata;
4. la combustione di dimensioni limitate dovrà essere controllata da vicino e non deve rappresentare occasione per sbarazzarsi di materiale diverso dai residui vegetali: sacchi del concime, bottiglie di plastica, contenitori vuoti di antiparassitari, pneumatici, ecc.;
5. la combustione di dimensioni limitate dovrà avvenire ad una distanza non inferiore a 100 metri dal bosco;

6. è vietato il conferimento in discarica di ramaglie o ceppaie derivanti dall'agricoltura.

L'inottemperanza alle disposizioni della presente Ordinanza comporta sanzioni penali o amministrative regolate dalle leggi citate in premessa. E' altresì prevista la sanzione amministrativa di 50 (cinquanta) Euro.

Sono incaricati di effettuare il controllo sull'osservanza delle presenti disposizioni gli Agenti di Polizia Municipale, Agenti di Polizia Forestale, Carabinieri, Guardia di Finanza, funzionari dell'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente e da ultimo i VV.FF.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Comunale (L. 6 dicembre 1971 n° 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni (D.P.R. 24 novembre 1971, n° 1199).

L'Ordinanza n. 06 di data 10 febbraio 2006 di pari oggetto è revocata.

Dalla Sede Municipale, 28 marzo 2007



IL SINDACO

L. To Renzo Travaglia

Copia della presente Ordinanza è affissa all'Albo Comunale.

Copia della stessa è inoltrata ai seguenti Uffici:

- Ufficio Tecnico comunale - Sede
- Ufficio Polizia Municipale - Sede
- Custode Forestale - Sede
- Stazione Forestale - Vezzano
- Al Comandante Vigili del Fuoco Volontari di Cavedine - Sede
- Stazione Carabinieri - Lasino